



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 241/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
CANALE DIECI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CANALE 10”) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DELL’ART. 36-BIS E DELL’ ART. 37,
COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005
IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3,
COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 8/2018 - PROC. 65/18/VF-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 ottobre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge statutaria n. 1 del 11 novembre 2004, recante “*Nuovo statuto della regione Lazio*”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13, recante “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

VISTA la delibera n. 668/09/CONS del 26 novembre 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Lazio l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lazio, nell'ambito dei controlli svolti in merito all'attività delegata da questa Autorità, inerente al monitoraggio della programmazione televisiva locale, ha richiesto in data 4 maggio 2018 alla società Canale Dieci S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Canale 10*", copia delle registrazioni della programmazione trasmessa nella settimana dal 16 al 22 aprile 2018, per i relativi controlli. Le registrazioni, acquisite in data 16 maggio 2018, sono state analizzate, per conto del CO.RE.COM. dalla società Osservatorio di Pavia c/o Cares S.r.l. che, con nota prot. n. RT./636/18 del 18 giugno 2018, ha segnalato la non riconoscibilità di messaggi pubblicitari, trasmessi all'interno di alcuni programmi.

Il CO.RE.COM. Lazio accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, con atto n. CONT n. 8/2018 adottato il 22 giugno 2018 e notificato in pari data, ha contestato alla società Canale Dieci S.r.l., con sede legale in Via dei Galeoni n. 30, 00122 Roma, fornitore del servizio di media audiovisivo locale "*Canale 10*", la trasmissione di messaggi pubblicitari privi delle dovute segnalazioni all'interno del programma "*State comodi*" nei giorni:

- 17 aprile 2018, durante l'intervista a Valeria Allocca, proprietaria del centro estetico "*Il tempio di Valeria*", per la trasmissione del logo e delle immagini del centro estetico con filmati descrittivi dei trattamenti effettuati (ore 16:38:34-16:44:50);
- 17 aprile 2018, durante l'intervista alla nutrizionista Rosanna Provenzano (16:32:20-17:16:54) per la trasmissione in sovrimpressione dell'indirizzo web <www.nutrizionistaprovenzano.it> per i contatti con i telespettatori;
- 17 aprile 2018, durante l'intervista al chirurgo estetico Andrea Garelli per la trasmissione dell'indirizzo web <www.andreagarelli.it> (ore 17:06:52) del chirurgo;
- 20 aprile 2018, durante l'intervista alla nutrizionista Rosanna Provenzano per la trasmissione in sovrimpressione dell'indirizzo web (ore 21:36:26); <www.nutrizionistaprovenzano.it>;
- 20 aprile 2018, durante una *performance* nello studio televisivo dello *chef* del ristorante *Eatò Bistrò* di Ostia, Davide Sagliocco, alle sue spalle è presente il logo del ristorante (ore 21:51:09). Alle ore 22:15:12 viene trasmesso un filmato in cui lo *chef* pubblicizza il ristorante *Eatò Bistrò* in cui lavora e alle ore 22:15:12 appare in sovrimpressione sullo schermo l'indirizzo web <www.davidesagliocco.com>.
- La puntata del programma "*State comodi*" trasmessa il 20 aprile è stata replicata il giorno successivo, 21 aprile 2018.

in violazione dell'art. 36-bis e dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, non ha inviato memorie difensive, né ha richiesto accesso agli atti istruttori né richiesto audizione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM, con nota inviata a questa Autorità prot. n. 69103 del 1° agosto 2018, ha proposto l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Canale Dieci S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo locale "*Canale 10*", per la trasmissione di comunicazioni commerciali prive di segnalazione, all'interno del programma "*State comodi*", come descritto nell'atto di contestazione.

Questa Autorità, alla luce della documentazione versata in atti, concorda con la proposta del CO.RE.COM. di comminare la sanzione amministrativa pecuniaria alla società Canale Dieci S.r.l. per la trasmissione di comunicazioni commerciali prive di segnalazione all'interno del programma "*State comodi*", in violazione dell'art. 36-*bis* e dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, nelle giornate del 17, 20 e 21 aprile 2018;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale, pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di segnalazione di messaggi pubblicitari, deve ritenersi di lieve entità in considerazione degli episodi di violazione nella settimana di programmazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, deve essere dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta per l'anno 2017 un conto economico in perdita, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sopra prevista;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), somma pari al minimo edittale moltiplicato per le tre giornate in cui sono stati rilevati gli episodi di violazione;

RITENUTO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle tre giornate in cui sono state riscontrate le violazioni risulta diversificata e, quindi, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Canale Dieci S.r.l., cod. fisc. 03305250924, con sede legale in Via dei Galeoni n. 30, 00122 Roma, fornitore del servizio di media audiovisivo locale "*Canale 10*" di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis e art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 36-bis e art. 37, comma 1, d.lgs.*

n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3 commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, con delibera n. 241/18/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 241/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi